

DIMOSTRANDO L'IMPOSSIBILITÀ A REPERIRLI SI POTRÀ ADERIRE COMUNQUE

## Voluntary, clemenza sui documenti

DI LUISA LEONE

Via libera alle richieste di emersione volontaria anche in mancanza di parte della documentazione necessaria. È questa la novità più importante contenuta nella circolare sulla voluntary disclosure pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate. «Il chiarimento arrivato ieri era molto atteso e spiega che se il contribuente, per un motivo a lui non imputabile, non può fornire parte della documentazione necessaria alla richiesta di emersione, questo non gli impedisce di attivare la procedura, purché possa provare di essersi attivato per ottenerla», spiega a *MF-Milano Finanza* Stefano Loconte, fondatore e managing partner dello studio Loconte & Partners. L'esempio riportato nella circolare è quello dell'impossibilità di ottenere risposte da una banca fallita: se si potrà dimostrare di aver tentato di recuperare la documentazione, avendo scritto ai liquidatori per esempio, e avendo insomma attivamente tentato di entrare in possesso dei fascicoli richiesti, sebbene senza esito, allora il contribuente potrà comunque accedere agli aspetti premiali della voluntary disclosure. Un altro esempio è «quello delle banche greche. Abbiamo molte posizioni in quegli istituti, che al momento non stanno rispondendo alle nostre richieste di invio di documentazione. Evidentemente sono alle prese con ben altri problemi e trascurano adempimenti come

la ricerca e l'invio dei documenti di cui abbiamo fatto richiesta», sottolinea Loconte. Tuttavia nella circolare dell'Agenzia guidata dal direttore Rossella Orlandi si specifica anche che «la documentazione dovrà essere comunque trasmessa entro la notifica da parte dell'ufficio dell'invito a comparire o, almeno, nell'ambito del contraddittorio proceduto alla redazione dell'atto di accertamento con adesione». Ancora, un altro chiarimento atteso era quello relativo «all'emersione degli immobili all'estero. Si spiega infatti che per godere delle sanzioni ridotte si dovrà mettere in atto un rimpatrio giuridico dei beni in questione, attraverso società fiduciaria», aggiunge l'esperto. Gli altri punti elencati nella circolare sono poi quelli relativi ai comportamenti da tenere per chi ha in passato utilizzato lo scudo fiscale, che dovrà indicare «le dichiarazioni riservate direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto dell'attuale procedura». Quanto ai pensionati che hanno scelto di vivere in Svizzera, si precisa che «quando le pensioni sono accreditate su conti

elvetici senza l'intervento di un intermediario finanziario residente, l'imponibile è comunque assoggettato a un'imposizione sostitutiva del 5%. In questo caso, il contribuente che non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, può pertanto avvalersi della procedura di collaborazione volontaria». Via libera anche al rientro immediato dei capitali in Italia, subito dopo la presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria. Infine nella circolare di ieri si trovano anche chiarimenti in merito alle violazioni dell'imposta di imposta di registro, sulle donazioni o di successione. Tuttavia altre delucidazioni sono attese a breve (il termine ultimo per presentare le domande è il 30 settembre). «Importantissimi saranno i chiarimenti in merito al decreto sul raddoppio dei termini di accertamento. Dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiamo che sia diramata una circolare che chiarisca il punto di vista dell'Agenzia sul rapporto tra il provvedimento e la voluntary disclosure», conclude Loconte. (riproduzione riservata)



Rossella Orlandi